



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

***Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
canone mercatale***

LEGGE n. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 Art. 1 commi 816 - 836 e 846-847

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Disposizioni comuni.
- Art. 2 - Definizioni generali.
- Art. 3 - Presupposto oggettivo.
- Art. 4 – Soggetto attivo – Funzionario responsabile.
- Art. 5 - Soggetto passivo dell’obbligazione.
- Art. 6 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale.

TITOLO II - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

- Art. 7- Concessione/autorizzazione.
- Art. 8 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
- Art. 9 - Attivazione del procedimento amministrativo.
- Art. 10 - Termini per la definizione del procedimento amministrativo.
- Art. 11 – Istruttoria.
- Art. 12 - Conclusione del procedimento.
- Art. 13 - Rilascio della concessione/autorizzazione.
- Art. 14 - Contenuto del provvedimento di concessione / autorizzazione.
- Art. 15- Principali obblighi del concessionario.
- Art. 16 - Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.
- Art. 17 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione.
- Art. 18 - Subentro nella concessione/autorizzazione.
- Art. 19 - Rinnovo della concessione/autorizzazione.
- Art. 20- Anagrafe delle concessioni /autorizzazioni.
- Art. 21- Occupazioni d’urgenza.
- Art. 22 - Esposizioni pubblicitarie abusive.
- Art. 23 - Categorie delle località per l’applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.
- Art. 24 - Pubbliche affissioni.

TITOLO III PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Art. 25- Passi carrabili e accessi a raso.
- Art. 26- Occupazione con impianti distribuzione carburante.
- Art.27 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Art. 28 -Occupazione dello spettacolo viaggiante.
- Art.29 - Attività Edile.
- Art.30- Attività di propaganda elettorale.
- Art.31 - Occupazione con elementi di arredo.

Art. 32 - Occupazioni per traslochi

Art.33 - Occupazione con tende e di soprasuolo in genere.

Art.34- Occupazione con Dehors.

TITOLO IV- PARTICOLARI FATTISPECIE

Art. 35 - Mestieri girovaghi e artisti di strada.

Art. 36 - Occupazioni realizzate da esercenti il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli su posteggio.

Art. 37 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni temporanee, intrattenimenti pubblici, sagre, fiere locali

Art. 38 - Occupazioni per esposizione di fiori e piante ornamentali.

Art. 39 - Esposizione merci fuori negozio

Art.40 - Occupazioni con ponti, scale e simili.

TITOLO V CANONE AREA MERCATO

Art.41- Disposizioni generali.

Art.42 - Priorità per il rilascio dell'autorizzazione.

Art.43 - Criteri per la determinazione della tariffa.

Art.44 – Occupazioni abusive.

TITOLO VI - TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Art.45 – Tariffe.

Art.46 - Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico.

Art.47 - Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

Art.48 - Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia.

Art. 49- Tariffa standard

Art. 50 - Tariffe per occupazioni di sottosuolo

Art. 51 - Riduzioni delle Tariffe

Art. 52- Esenzioni delle Tariffe

TITOLO VII - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 53- Presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Art. 54 -Versamento del Canone.

Art. 55 - Pagamento del Canone unico.

Art. 56– Rimborsi.

TITOLO VIII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 57 - Occupazioni abusive e rimozione.

Art. 58 - Sanzioni ed indennità.

Art. 59 - Riscossione coattiva.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Norme di rinvio e finali.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato in applicazione a quanto stabilito dall’articolo 1 commi da 816 a 847 della L 27 dicembre 2019, n. 160, istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e ne disciplina i criteri di applicazione.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICONITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso, con riferimento alle annualità fino al 2020.

4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone riconitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Art. 2 - Definizioni generali

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) suolo pubblico o occupazione: si intendono i luoghi e spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da serviti di passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) canone: si intende l’ammontare dovuto dal soggetto passivo, calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento;
- c) diffusione di messaggi pubblicitari: si intendono tutte le forme di messaggi che sono diffuse in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tali i luoghi accessibili al pubblico o che sia percepibile in qualsiasi modo da luoghi pubblici; in particolare sono considerati messaggi pubblicitari quelli tesi a promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, nonché a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
- d) insegne di esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere monofacciale o bifacciale, luminosa (sia per luce propria che per luce indiretta dall’alto verso il basso) o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
- e) pre-insegna: è la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno,

finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle pre-insegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le diposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- f) Cartelli pubblicitari: sono i manufatti bidimensionali supportati da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitario propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992,
- n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Art. 3 - Presupposto oggettivo

1. Il presupposto del canone è:

- a) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile al pubblico, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spazio interno dei centri commerciali; sono ricompresi nella diffusione dei messaggi pubblicitari anche i messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato, nonché i messaggi sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adeguì al regolamento che disciplina l'ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente comma, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 4 - Soggetto attivo – Funzionario responsabile.

1. I canoni patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale) sono dovuti al Comune di Bonarcado.

2. Il Comune di Bonarcado ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

3. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

4. In caso di affidamento della gestione dei canoni di cui al presente Regolamento a terzi, responsabile della

gestione medesima è l'affidatario.

Art. 5– Soggetto passivo dell'obbligazione.

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.
7. Il Comune deve informare il licenziatario titolare l'importo dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Art. 6 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Al fine dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di Bonarcado, appartiene alla classe demografica degli enti aventi popolazione residente fino a 10.000 abitanti.
2. Il territorio comunale, per la corretta determinazione del Canone non viene suddiviso in categorie, pertanto si applicano sulla sua totalità le medesime tariffe.

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE

Art. 7 - Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Possono essere sottoposti al rilascio di autorizzazione, la collocazione dei mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Art. 8 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, constituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. L'ufficio competente al rilascio delle concessioni/autorizzazioni è l'Ufficio Tecnico.

Art. 9 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'ufficio competente la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. La domanda, che va redatta in bollo, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
3. La richiesta può essere finalizzata all'installazione nel territorio comunale, di impianti pubblicitari, anche temporaneamente.
4. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b. l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - c. la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
5. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
6. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.
7. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

8. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, che dispone in materia di procedimento amministrativo, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.
9. Le istanze devono essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione o impianto. In sostituzione di detti documenti può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 10 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 11 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 10, il responsabile formula all'interessato, entro cinque giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro cinque giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di tre giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 12 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone unico, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento.

Art. 13 - Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore individuato dalla procedura disciplinata dal presente regolamento, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) marca da bollo (ad eccezione delle esenzioni di legge),
- b) spese di sopralluogo (se necessario),
- c) deposito cauzionale.

2. L'entità della cauzione è stabilita nella misura di € 50,00, vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio, entro il primo giorno utile lavorativo, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni e del corretto ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione o del mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- b) la durata in caso di occupazione in caso di occupazione di suolo pubblico e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario, eventuali altre prescrizioni.

Art. 15 - Principali obblighi del titolare della concessione/autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplice a spese dell'interessato.

5. In caso di installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima

Art. 16 - Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 17 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 18 - Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 19 - Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata all'ufficio competente, con le stesse modalità previste dal regolamento almeno trenta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di tre giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che s'intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto dal presente regolamento.

Art. 20 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 21 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 54 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 22 - Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Nel caso di esposizione di messaggi pubblicitari abusivi l'ufficio competente dell'ente richiede al soggetto che ha commesso la violazione di procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, ovvero privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

2. Qualora ciò non avvenga entro il termine assegnato al soggetto che ha realizzato l'abuso, il Comune provvede alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi.

Art. 23 - Categorie delle località per l'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Agli effetti dell'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Bonarcado è compreso interamente nella categoria normale con applicazione delle tariffe base.

Art. 24 - Pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il servizio di pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 1 comma 836 della legge 160/2019, è soppresso dal 01/12/2021
3. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
4. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
5. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
7. Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
8. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

9. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

10. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.

11. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

12. Nei casi di cui ai commi 10 e 11, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.

13. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

14. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO III PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 25 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Il presente articolo disciplina la “Concessione di Uso” dell’area pubblica di fronte al passo carrabile, l’autorizzazione dei lavori occorrenti per l’interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l’accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire. Le opere connesse con l’apertura dell’accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dal Regolamento Edilizio, da Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia di urbanistica.
2. Per passo carrabile si intende l’insieme delle opere e dei manufatti atti a collegare un’area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un’area aperta all’uso pubblico. È inoltre passo carrabile anche l’accesso a raso, senza opere, che collega un’area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un’area aperta all’uso pubblico. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all’esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d’uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici
3. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall’art. 120, comma 1, lettera “e”, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l’iscrizione “Comune di Bonarcado”, oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell’Ente e degli estremi della concessione comporta l’inefficacia del divieto.
4. I passi carrabili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall’art. 46 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni ed avere inoltre un’ubicazione tale da: - Non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada; - Agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile. - In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l’area privata ad uso pubblico e la strada pubblica. - In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l’area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico. - Nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno 12 metri dall’intersezione stradale più vicina - sia che l’intersezione sia posta sul

medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto – misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. - L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.

5. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro lineare convenzionale, con un minimo di € 50,00.
6. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
7. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
8. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del Codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto all'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.
9. Qualora l'esercizio del passo carrabile sia compromesso dalla ridotta larghezza della carreggiata e dalla contemporanea sosta di veicoli sia a lato dell'accesso e/o nella zona a fronte dello stesso è possibile concedere, previo parere tecnico contenente le prescrizioni ritenute necessarie, una ulteriore occupazione che ecceda la larghezza del passo, su richiesta del titolare, su uno o su entrambi i lati dell'accesso con possibile apposizione di elementi dissuasori con assunzione degli oneri per la posa in opera e la manutenzione sono a carico del richiedente. La superficie occupata delimitata dai dissuasori sarà assoggettata a tariffa prevista sulla base dell'effettiva occupazione. Sono a carico del richiedente tutte le spese per eventuale segnaletica orizzontale e verticale che si rendesse necessaria; la relativa spesa verrà di volta in volta quantificata in maniera pari al costo sostenuto dall'Amministrazione.
10. E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art.27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di Euro 70,00 per ogni singola richiesta, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
11. A queste somme vanno aggiunti le spese del cartello di passo carrabile definite in € 30,00 che sono a carico del richiedente.
12. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
13. La durata del titolo concessionario/autorizzatorio permanente, rilasciato ex novo, è di 29 anni, decorrenti dalla data di rilascio.

Art. 26 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole

colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 27 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica. Una volta completata la ricarica, è necessario rimuovere il veicolo da questi stalli per consentire ad altri di usarli. Un veicolo elettrico parcheggiato senza ricaricarsi in uno stallone dedicato è soggetto alle stesse sanzioni di un veicolo che parcheggia in uno spazio riservato ad altri usi.

Art. 28 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzi mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzi mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzi mobili ricoperti principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzi;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del

Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 29 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Art. 30 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Art. 31 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata da idonea documentazione anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Art. 32 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 33 - Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato e richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Art. 34 - Occupazioni per Dehors.

1. Per elementi di arredo urbano - dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad un'attività e o ad un locale di pubblico esercizio di attività di somministrazione cibi e bevande insediato in sede fissa.
2. I dehors può essere aperto o con struttura semichiusa.
3. Per **aperto** si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente.
4. Per **struttura semichiusa** si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto.
5. Per dehors **stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
6. Per dehors **permanente** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
7. I dehors devono essere installati in prossimità dell'attività di cui costituiscono pertinenza, garantendola maggiore attiguità possibile.
8. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione e comunque non potrà superare mq 30,00 complessivi.
9. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di piazze, parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere dell'Ufficio Tecnico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors.
- Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 5,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 5,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.
- Qualora l'installazione dei dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'attività provvederà con oneri a suo carico ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali.
10. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.

11. È consentito installare dehors o parti di esso anche se per raggiungerli, dall'ingresso dell'attività cui sono annessi, è necessario per il personale di servizio l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli purché:
 - a) Il titolare sia in possesso delle autorizzazioni previste per effettuare questo tipo di servizio all'esterno della sua attività commerciale;
 - b) Nella strada sia presente opportuna segnaletica stradale orizzontale di attraversamento pedonale;
 - c) Il titolare abbia stipulato opportuna polizza R.C. nei confronti del personale che effettuerà il servizio
12. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.
13. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.
14. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.
15. Le protezioni laterali e frontalì rigide, nonché le strutture scatolari, devono essere trasparenti e devono auto portarsi; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, monobasamenti di cemento e simili.
16. Le strutture di tipo scatolare non costituiscono aumento di superficie londa di pavimento, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici. Dette strutture possono essere consentite solo in via eccezionale, purché si dimostri la loro compatibilità ambientale ed architettonica con il contesto in cui s'inseriscono e con l'edificio di cui costituiscono pertinenza. La compatibilità deve essere documentata da dettagliata relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, che ne dia dimostrazione e dovrà essere valutata positivamente a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa verifica da parte degli uffici tecnici preposti.
17. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
18. Sugli elementi che compongono il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alle proprie insegne di attività.
19. Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio.
20. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono essere dotati di idonei sistemi di sicurezza e risultare conformi alla normativa vigente in materia di consumi energetici (deposito certificato conformità D.M. 37/2008).
21. Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Per le coperture di tipo rigido devono essere utilizzati di norma materiali che garantiscono il maggior grado di trasparenza possibile, soprattutto nel caso sia opportuno garantire la percezione degli spazi pubblici e delle caratteristiche e/o elementi di pregio degli edifici circostanti.
22. È facoltà infine della Giunta comunale approvare piani di localizzazione volti ad individuare, in determinati ambiti cittadini, quelle porzioni di sedime entro le quali unicamente potranno essere autorizzate, fatte salve tutte le rispondenze alle norme regolamentari e tecniche, le occupazioni di suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors.
23. Tutte le attività di esercizio pubblico di somministrazione di cibi utilizzati di norma materiali che

garantiscano il maggior grado di trasparenza possibile, soprattutto nel caso sia opportuno garantire la percezione degli spazi pubblici e delle caratteristiche e/o elementi di pregio degli edifici circostanti.

24. Tutte le attività di esercizio pubblico di somministrazione di cibi e bevande possono richiedere l'installazione di dehors nel rispetto delle presenti norme.
25. La concessione di aree per dehors può essere rilasciata esclusivamente ad attività dotati di servizi igienici. Le dotazioni dei servizi igienici possono essere acquisite anche presso locali situati in immobili diversi e in attività diverse purché siano posti nelle immediate vicinanze e che abbiano caratteristiche dimensionali e di dotazione tali da soddisfare tutte le superfici a cui verranno asservite.

TITOLO IV **PARTICOLARI FATTISPECIE**

Art. 35 - Mestieri girovaghi e artisti di strada

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune per lo svolgimento di tali attività, previo rilascio del permesso di occupazione da parte dell'ufficio comunale competente.
2. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante occorre inoltrare la relativa domanda, sulla base delle modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
3. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura di euro 200,00, da comunicare all'Ufficio competente, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione, (per occupazioni superiori ai 500 mq).
4. Nel caso in cui pervengano più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza è determinato secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e degli allegati previsti, oltre che di copia della quietanza di versamento della cauzione.

Art. 36 - Occupazioni realizzate da esercenti il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli su posteggio.

1. Coloro che risultano assegnatari di bando per svolgere il commercio su aree pubbliche o l'attività diretta di vendita di prodotti agricoli su aree pubbliche su posteggi dati in concessione permanente o temporanea, sono tenuti a presentare relativa istanza di avvio attività/comunicazione ed occupazione di suolo pubblico, pena l'irricevibilità della domanda/comunicazione, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi: a) pagamento dell'imposta di bollo se dovuta; b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria; c) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. L'Unità organizzativa competente, in caso di esito favorevole, rilascerà per l'attività di commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività e la concessione permanente/temporanea di occupazione del suolo pubblico, mentre per l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli, la sola concessione permanente/temporanea di occupazione del suolo pubblico.
3. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del medesimo, si applicano rispettivamente le disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Qualora l'esercente il commercio su area pubbliche necessiti di rinnovare l'autorizzazione/concessione rilasciata, nonché procedere con eventuali altre variazioni deve provvedere a nuova richiesta.
5. In caso di presentazione d'istanza di rinnovo dell'occupazione di suolo, la concessione non sarà concessa qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.
6. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli assegnatari di posteggi temporanei non

occupati (cd spuntisti), in luogo della richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico, sono tenuti a presentare, apposita comunicazione di partecipazione alla spunta, pena l'irricevibilità della medesima.

Art. 37 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni temporanee, intrattenimenti pubblici, sagre, fiere locali

1. Coloro che intendano svolgere manifestazioni temporanee su suolo pubblico o privato ad uso pubblico quali, a titolo esemplificativo trattenimenti pubblici, sagre, fiere locali, sono tenuti alla presentazione di un'unica istanza/ scia di svolgimento di pubblica manifestazione e contestuale occupazione di suolo pubblico, pena l'irricevibilità della medesima, assolvendo i seguenti obblighi: a) pagamento dell'imposta di bollo se dovuta; b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria; c) versamento, se dovuto, della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento; d) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.

2. L'Unità organizzativa competente al ricevimento dell'istanza è lo Suape, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilite del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 ed al rilascio del provvedimento conclusivo che comprenderà, in caso di esito favorevole, l'eventuale rilascio di licenza di pubblico spettacolo ex artt 68 e 69 Tulp, qualora il titolo abilitativo richiesto non fosse una Scia, e relativa concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico.

3. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del medesimo, si applicano rispettivamente le disposizioni previste dal presente regolamento.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore per lo svolgimento di manifestazione o pubblico spettacolo in assenza di titolo abilitativo o in violazione delle prescrizioni, Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 38 - Occupazioni per esposizione di fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralciino la circolazione pedonale e stradale.

Art. 39 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 40 - Occupazioni con ponti, scale e simili

1. Le occupazioni con ponti, stecchi, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

TITOLO V
CANONE MERCATALE

Art. 41- Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è istituito nel Comune di Bonarcado il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art.1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa riferimento a quanto disciplinato per le "Occupazioni di spazi ed aree pubbliche".

Art. 42 - Priorità per il rilascio dell'autorizzazione

1. Nel caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizionedi priorità la continuità storica di presenza, anche come "spuntista" con regolare pagamento del canone e, successivamente la data di presentazione della domanda.

Art. 43 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) tipologia di occupazione:
 - b1) in regime di convenzione annuale;
 - b2) giornaliera;
 - b3) oraria;
3. La tariffa base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 44 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - diformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o altro ufficio competente rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

TITOLO VI

- TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Art. 45 - Tariffe

Con apposita delibera di Giunta Comunale sono approvate le tariffe del Canone unico, entro il termine stabilito dalla normativa statale per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma della Legge n. 388/2000.

1. Qualora le tariffe non vengano approvate entro tale termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:

- tariffa giornaliera, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari ha durata inferiore all'anno;
- tariffa annua, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare.

Art. 46 - Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 819, lett. a) della Legge n. 160/2019, il Canone è determinato, in base ai seguenti parametri:

- durata, superficie di occupazione in metri quadrati, tipologia e finalità dell'occupazione, zona occupata del territorio comunale.
2. in conformità al comma precedente, vanno considerati i seguenti criteri:
- a) classificazione come da articolo 7 (unica categoria)
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, intesa come utilizzazione particolare o eccezionale che ne ritrae il singolo rispetto all'uso pubblico della collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si considera la somma delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio

occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

7. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
8. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a **venti annualità**.
9. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 47 - Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale.
2. Ai fini della tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari il territorio del Comune di Bonarcado si intende compreso in un'unica categoria.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se nella dichiarazione viene indicata la superficie della cornice, questa è esclusa dal calcolo del Canone dovuto.
4. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Art. 48 - Criteri di determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari in base alla tipologia

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizio a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario o cumulativo.
3. Solo nel caso in cui le pre-insegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro,

quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi ed alla superficie adibita alla proiezione.

14. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

15. Quando l'esposizione di cui al punto precedente ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale, nella misura del 50% del totale delle locandine.

16. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, pali o e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 3 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone.

17. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

18. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

19. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Art. 49 - Tariffa standard

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile, è applicata nella misura di euro 30,00 nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare.

2. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile, è applicata nella misura di euro 0,60, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

Art. 50 - Tariffe per occupazioni di sottosuolo

3. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la

fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

4. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

5. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri, per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri

7. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

8. A tal fine, il soggetto tenuto al versamento del Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

9. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi e di impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi.

10. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione)

11. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

12. Le tariffe, le maggiorazioni ed i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto di cui all'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 51 - Riduzioni delle Tariffe

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) riduzione del 50% per la superficie eccedente i mille metri quadrati;
- b) riduzione del 30%, per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) riduzione del 50% per gli spettacoli viaggianti;
- d) riduzione del 50% per gli operatori economici che occupano suolo pubblico in occasione di feste e sagre paesane, purché residenti nel comune di Bonarcado;
- e) importo a titolo definitivo, pari numero tre volte la tariffa massima per le occupazioni di intercapedine o grate condominiali con versamento in un'unica soluzione compreso il pagamento una

tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

Art. 52 - Esenzioni delle Tariffe

1. Sono esenti dal canone:

- e) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma
- f) lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- g) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- l) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- m) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- n) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- o) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- p) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - q) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - r) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - s) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- t) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- u) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- v) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- w) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi

esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- x) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- y) le occupazioni effettuate da parte dei comitati organizzatori di feste locali e da parte di cittadini residenti nel comune di Bonarcado, che agiscono senza scopo di lucro;
- z) esonerare eventuali concessionari nella gestione delle Infrastrutture di ricarica al pagamento del Canone unico patrimoniale in relazione all'occupazione di suolo pubblico interessato dall'installazione, ai sensi della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, con modifiche del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), e ss.mm.ii.;

TITOLO VII

DICHIARAZIONE, VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 53 - Versamento del Canone unico

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di occupare suolo pubblico o di iniziare la diffusione dei messaggi pubblicitari, a presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune.
2. Il versamento del Canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, del D.L. n. 193/2016 e s.m.i. e delle altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.

Art. 54- Presentazione della dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Nella predetta istanza devono essere indicate le caratteristiche dell'occupazione o dell'impianto per la diffusione di messaggi pubblicitari, la durata dell'occupazione è dell'esposizione di messaggi pubblicitari e l'ubicazione dell'occupazione e dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. In caso di variazione del messaggio pubblicitario, tale da comportare la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata una nuova dichiarazione entro il 31 gennaio¹ dell'anno successivo. L'ufficio competente procede al conguaglio dell'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione².
4. In assenza di variazioni la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi.
5. La modifica dell'occupazione permanente di suolo pubblico può avvenire solo previa nuova concessione ottenuta mediante la presentazione di una nuova istanza all'ufficio competente.

Art. 55 - Pagamento del Canone unico

1. Qualora il soggetto passivo non riceva copia del modello di pagamento, il medesimo deve richiedere all'ufficio competente copia del modello di pagamento, al fine di eseguire il versamento di quanto dovuto.
2. Per il canone unico dovuto per periodi inferiori all'anno solare, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione, prima dell'occupazione di suolo pubblico o della diffusione dei messaggi pubblicitari.

-
- 1 Il termine per il pagamento del Canone unico relativo ad occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione dimessaggi pubblicitari con carattere permanenti è il 31 gennaio di ogni anno.
 - 2 Il Comune provvede ad inviare il modello di pagamento per il Canone di cui al comma precedente, con l'importo dovuto, con arrotondamento al centesimo di euro.
 3. Il Canone non è dovuto per importi fino ad euro 4,00, con riferimento all'anno d'imposta.
 4. Nel caso di importi del Canone unico superiori ad euro 300,00, il versamento può essere eseguito in numero tre, da pagare nelle seguenti scadenze:
 - 31 gennaio
 - 31 marzo
 - 31 maggio
 5. Tutti i pagamenti relativi al Canone Unico Patrimoniale e Mercatale dovranno effettuarsi sulla piattaforma dei pagamenti PagoPA nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Bonarcado.

Art. 56 - Rimborsi

1. Qualora l'utente versi un importo del Canone unico superiore a quanto dovuto, può essere richiesto il rimborso dell'importo pagato in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12,00 euro, al netto degli interessi maturati.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

TITOLO VIII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 57 - Occupazioni abusive e rimozione

1. In presenza di occupazioni o di impianti pubblicitari abusivi, il Comune procede con la contestazione dell'abuso, mediante notifica di apposito verbale di contestazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, per esempio per cessazione o decadenza o revoca dell'autorizzazione, il Comune deve procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
3. Nel caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune deve procedere con l'immediata copertura della pubblicità, previa notifica del predetto processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico del soggetto che ha effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

4. Qualora la rimozione sia effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, questo non ha diritto al rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

5. Nel caso di rimozione conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 58 - Sanzioni e indennità

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento.

2. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui al comma 1, sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi di cui al comma 1, sono considerate temporanee se diverse da quelle di cui al comma 2 e si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 59 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

2. Nel dettaglio viene adottato il ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e l'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

TITOLO IX **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 60 - Norme di rinvio e finali.

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP,TOSAP, ICP E DPA, CIMP.
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285 (Nuovo codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamenti in materia.
4. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con Deliberazione C.C. n°4 del 22.03.2021 a decorrere dal 01 gennaio 2026.

